REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA ED I CREDITI FORMATIVI ASSOCIATIVI (CFA)

(Adottato con Delibera del Consiglio Direttivo dell'***Associazione Italiana Ethical HR***)

ASSOCIAZIONE ITALIANA ETHICAL HR

Associazione Professionale costituita ai sensi della Legge 4/2013 - Detiene il ***Registro Professionale degli HR Director, Consulenti e Specialisti di Sviluppo Organizzativo***.

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI E OBBLIGO FORMATIVO

Art. 1 – Finalità e Fondamento Normativo

1. L'Associazione Italiana Ethical HR, in attuazione delle disposizioni di cui alla Legge 14 gennaio 2013, n. 4, promuove e disciplina la formazione permanente dei propri iscritti al fine di garantire la costante qualificazione, l'aggiornamento tecnico-scientifico, la competenza deontologica e la tutela degli utenti e del mercato.
2. Il presente Regolamento disciplina i criteri, le modalità e le procedure per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua, nonché la misurazione e la rendicontazione dei Crediti Formativi Associativi (CFA) validi per il mantenimento dell'iscrizione al Registro Professionale e per il rinnovo dell'Attestato di Qualità e Qualificazione Professionale dei Servizi.

Art. 2 – Destinatari e Quantificazione dell'Obbligo

1. L'obbligo formativo si applica a tutti i soci professionisti iscritti in una o più Sezioni del Registro Professionale dell'Associazione.
2. Il periodo di valutazione dell'obbligo formativo coincide con l'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).
3. Ciascun iscritto ha l'obbligo di conseguire in ogni anno solare almeno 20 (venti) Crediti Formativi Associativi (CFA).
4. Ai fini di un aggiornamento bilanciato ed eticamente orientato, i 20 CFA annuali devono rispettare i seguenti vincoli di composizione:
   - a) Quota Deontologica e Normativa: Almeno 4 CFA devono essere conseguiti in materie relative alla Deontologia, all'Etica Applicata, al quadro normativo della Legge 4/2013, alla privacy/GDPR o alla Governance dell'Associazione.
   - b) Quota Caratterizzante di Profilo: La restante quota (fino al raggiungimento della soglia minima annuale) deve riguardare le competenze specifiche e i deliverable propri del Profilo Professionale (o dei Profili) per il quale l'iscritto è inserito nel Registro.

Art. 3 – Decorrenza, Criterio Pro-Quota ed Esenzioni

1. L'obbligo formativo decorre dall'anno di prima iscrizione secondo il seguente criterio:
   - I soci iscritti tra il 1° gennaio e il 30 giugno sono tenuti a maturare l'intero monte ore annuale (20 CFA).
   - I soci iscritti a decorrere dal 1° luglio sono tenuti a maturare una quota ridotta pari al 50% dell'obbligo annuale (10 CFA).
2. Sono esentati dall'obbligo formativo annuale, previa istanza documentata inoltrata alla Segreteria e approvata dal Comitato Tecnico-Scientifico (CTS):
   - a) I soci in congedo di maternità, paternità o per adozione (esenzione totale per l'anno solare dell'evento).
   - b) I soci colpiti da grave infermità o infortunio che comportino un'interruzione dell'attività professionale per un periodo continuativo superiore a 6 mesi (esenzione proporzionale).
   - c) I soci residenti o operanti in zone colpite da eventi calamitosi riconosciuti da provvedimenti legislativi d'emergenza.
3. L'esenzione comporta il mantenimento dell'iscrizione al Registro, con formale menzione della causa di esenzione nella scheda di rendicontazione annuale.

TITOLO II – MODALITÀ DI CONSEGUIMENTO E MATRICE OPERATIVA CFA

Art. 4 – Fonti di Apprendimento e Tipologie Formative

1. I CFA possono essere conseguiti attraverso le seguenti quattro macro-aree di apprendimento:
   - Area A – Formazione Formale Interna ed Accreditata: erogata dall'Ethical Management Institute (EMI) – Istituto Formativo Interno dell'Associazione – o da enti terzi di formazione preventivamente accreditati dal CTS.
   - Area B – Apprendimento Multimediale e Non Formale (Edutainment): fruizione di contenuti multimediali, documentari e pillole di approfondimento etico erogati nell'ambito di convenzioni associative qualificate.
   - Area C – Attività Scientifiche, Pubblicazioni e Docenze: attività accademiche, divulgative, editoriali e di docenza specialistica.
   - Area D – Pratica Professionale Avanzata e Audit: svolgimento documentato di attività ispettive, audit di conformità etica o partecipazione a commissioni tecniche di normalizzazione (es. UNI/ISO).

Art. 5 – Matrice Operativa di Calcolo e Conversione dei CFA

1. La conversione tra le attività svolte e i CFA attribuiti è disciplinata dalla seguente tabella ufficiale:

Macro-Area	Tipologia di Attività	Criterio di Calcolo / Riconoscimento	Limite Massimo Annuale
Area A (Formazione Formale)	Corsi, Master, Webinar sincroni e Workshop erogati da EMI o Enti Accreditati	1 ora di aula / webinar = 1 CFA	Fino a 20 CFA (Nessun limite)

Area A (Formazione Formale)	Corsi e-learning asincroni certificati con test finale di verifica	1 ora di fruizione con test = 1 CFA	Max 15 CFA/anno
Area B (Edutainment)	Visione di cortometraggi, documentari e contenuti qualificati su piattaforma convenzionata	1 ora di visione con questionario di riflessione etica = 1 CFA	Max 5 CFA/anno
Area C (Docenze e Didattica)	Docenza in corsi accreditati EMI, Master universitari o convegni specialistici	1 ora di docenza = 2 CFA	Max 10 CFA/anno
Area C (Pubblicazioni)	Pubblicazione di monografie, capitoli di libri o articoli/paper scientifici indicizzati	Libro: 10 CFA per opera Articolo/Paper: 3 CFA per opera	Max 10 CFA/anno
Area D (Audit & Normazione)	Conduzione di Audit ISO/UNI, verifiche di impatto etico e partecipazione a tavoli UNI/ISO	1 giornata di audit = 3 CFA 1 seduta di tavolo tecnico = 2 CFA	Max 10 CFA/anno

TITOLO III – L'ISTITUTO ETHICAL MANAGEMENT INSTITUTE (EMI) E L'EDUTAINMENT

Art. 6 – Ruolo dell'Istituto Formativo Interno (EMI)

1. L'Ethical Management Institute (EMI) costituisce la struttura didattica interna dell'Associazione Italiana Ethical HR, preposta all'erogazione dei percorsi formativi per l'accesso e dell'aggiornamento permanente per tutti i 25 profili del Registro Professionale.
2. I corsi organizzati ed erogati direttamente dall'Istituto EMI beneficiano dell'accreditamento automatico dei CFA, senza necessità di ulteriore valutazione da parte del CTS.

Art. 7 – Integrazione delle Piattaforme Multimediali e Edutainment

1. L'Associazione riconosce il valore pedagogico dell'Edutainment e delle forme narrative multimediali quali strumenti per la diffusione dei valori dell'etica, dei diritti umani, dell'inclusione e della sostenibilità sociale.
2. Ai sensi dell'Art. 5, le attività di apprendimento fruite tramite canali convenzionati danno diritto al riconoscimento di CFA a condizione che:
   - a) Il contenuto audiovisivo sia presente nel catalogo preventivamente validato dal CTS.
   - b) Il socio attesti la fruizione completa dell'opera e compili la scheda di riflessione etica o il test di comprensione predisposto.
3. Il CTS provvede ad aggiornare periodicamente l'elenco delle opere multimediali idonee all'attribuzione di CFA.

TITOLO IV – RENDICONTAZIONE, VERIFICHE E SANZIONI

Art. 8 – Modalità di Rendicontazione Annuale

1. In attesa della progressiva integrazione del Libretto Formativo Digitale nell'Area Riservata del portale, la rendicontazione annuale dell'obbligo formativo avviene mediante la compilazione del Modulo Ufficiale di Rendicontazione CFA predisposto dalla Segreteria.
2. Ciascun iscritto è tenuto a trasmettere alla Segreteria dell'Associazione, via PEC o tramite form telematico dedicato, il Modulo compilato corredato dalle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (D.P.R. 445/2000) e dalla documentazione probatoria (attestati di frequenza, registri, pubblicazioni, evidenze di audit) entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione.
3. La Segreteria provvede all'aggiornamento del Registro Formativo Generale (Master Sheet) e all'archiviazione dei fascicoli personali degli iscritti.

Art. 9 – Verifiche e Controlli del Comitato Tecnico-Scientifico

1. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Comitato Tecnico-Scientifico (CTS) esegue la verifica sull'assolvimento dell'obbligo formativo complessivo.
2. Il CTS effettua un controllo formale e di merito a campione sui documenti probatori presentati dagli iscritti, interessando una quota non inferiore al 10% degli iscritti al Registro.

3. Qualora la documentazione risulti incompleta o necessiti di chiarimenti, il CTS assegna all'interessato un termine di 30 giorni per produrre le opportune integrazioni.
4. Gli esiti delle verifiche sono trasmessi al Consiglio Direttivo per le formali deliberazioni di rinnovo dell'Attestato di Qualità ex L. 4/2013.

Art. 10 – Inadempimento e Regime Sanzionatorio

1. Il mancato conseguimento dei 20 CFA annuali entro il 31 dicembre, in assenza di una causa di esenzione riconosciuta ai sensi dell'Art. 3, determina l'insorgenza del debito formativo.
2. Il socio in situazione di debito formativo riceve dalla Segreteria formale diffida a sanare la morosità formativa entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno successivo (periodo di tolleranza).
3. Qualora il debito non sia colmato entro tale termine:
   - a) Il Consiglio Direttivo, su segnalazione del CTS, delibera la sospensione cautelare dal Registro Professionale.
   - b) Durante la sospensione, l'iscritto non può utilizzare il titolo di qualificazione associativa, i loghi dell'Associazione né ottenere il rinnovo dell'Attestato di Qualità ai sensi della Legge 4/2013.
4. La mancata regolarizzazione dell'obbligo formativo per due anni consecutivi comporta la trasmissione degli atti agli organi competenti per l'avvio della procedura disciplinare di decadenza e cancellazione definitiva dal Registro.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 – Entrata in Vigore e Revisione

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione formale da parte del Consiglio Direttivo.
2. Il CTS e il Consiglio Direttivo riesaminano periodicamente le disposizioni del presente testo per adeguarle all'evoluzione del quadro normativo nazionale, comunitario o agli standard di accreditamento e normalizzazione tecnica (UNI/ISO).